

# Documento superato

Documento di ricerca n. 10

INDENNITA' DI ANZIANITA'. TRATTAMENTO CONTABILE PEI PUNTI DI CONTINGENZA CONGELATA DA CORRISPONDERE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1985

1. Il presente documento è articolato come segue :

Premessa

Il problema

La norma di legge

L'interpretazione della norma

Principi contabili applicabili

Trattamento contabile

-

Premessa

2. La legge 29 maggio 1982, N. 297 disciplina, a partire dal 1 giugno 1982, in maniera completamente nuova l'indennità di anzianità. Questo documento non intende spiegare le nuove norme : dando per conosciute le nuove modalità per conteggiare l'indennità, essa si prefigge di dare delle disposizioni affinché lo specifico problema esposto nell'oggetto venga da noi trattato in maniera uniforme.

Il problema

3. La nuova norma prevede che ai dipendenti per cui si risolve il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1985, si deve corrispondere, in aggiunta all'indennità maturata (TFR = Trattamento di Fine Rapporto), un trattamento integrativo costituito *dai punti di* contingenza congelata (vale a dire la contingenza maturata dal febbraio 1977 al maggio 1982) non ancora computati nella retribuzione utile ai fini del TFR stesso.

4. Si pone perciò il problema di stabilire se, ed in caso affermativo in che misura, accantonare in bilancio questo trattamento integrativo. Per giungere ad una soluzione è opportuno esaminare prima la norma alla legge e la sua interpretazione.

# Documento superato

## La norma di legge

5. La legge citata prevede che, per determinare il TFR maturato a partire dal 1 giugno 1982, sono esclusi dalla *retribuzione* i 175 punti di contingenza congelata. Questa impostazione è *conforme* a quanto valeva in precedenza. Se nuova legge prevede però che la contingenza congelata venga inserita gradualmente, a partire dal 1° gennaio 1983 e **fino al 1° gennaio 1986**, nella retribuzione utile al fini del **conteggio del TFR: verranno** computati 25 punti ogni semestre.
6. La legge infine prevede letteralmente (ed è questa la disposizione che origina il problema in oggetto) : **'In** caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente (vale a dire secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5: n.d.r.), sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.

## L'interpretazione della norma

7. L'interpretazione che si affermata di questa disposizione è nel senso di conteggiare al dipendente, per cui si risolve il rapporto nel periodo fra il 1° giugno 1982 ed il 31 dicembre 1985, l'indennità maturata dopo il 31 maggio 1982 tenendo conto di tutti i 175 punti di contingenza congelata. E' chiaro che a partire dal 1 gennaio 1983 dovrà essere aggiunta soltanto la differenza fra i 175 punti ed i punti già conteggiati nella retribuzione utile secondo quanto indicato al paragrafo 5
8. E' da sottolineare che si tratta di un trattamento aggiuntivo al TFR, che non va perciò rivalutato ogni anno in funzione dell'indice ISTAT Inoltre i dipendenti che sono in forza al 31.12.1982 e lo saranno ancora all' 1.1.1986 perderanno il diritto all'integrazione.
9. Le alternative, in sede di bilancio al 31 dicembre 1982 (ed anche alla fine dei due anni successivi) sono tre :
  - a) Accantonare l'importo per tutti i dipendenti. Con ciò si seguirebbe il principio di accantonare quanto dovuto nell'ipotesi che tutti i dipendenti cessino il rapporto alla data di bilancio.
  - b) Non accantonare nulla, partendo dal presupposto che l'integrazione è dovuta in seguito alla decisione di risolvere il rapporto di lavoro. L'onere va quindi a carico dell'esercizio in cui il rapporto si risolve, in quanto è in quell'esercizio che è stata presa la decisione.

## Documento superato

c) Accantonare l'integrazione soltanto in parte, su base statistica, in funzione della probabilità che i dipendenti cessino il rapporto entro il 31 dicembre 1985. La passività ha quindi carattere potenziale.

Trattamento contabile

10. Salvo che siano prevedibili degli elevati turnover di personale, l'alternativa raccomandata è quella esposta al precedente punto (b); nelle note al bilancio dovrà essere evidenziata la metodologia di calcolo del trattamento fine rapporto.